

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Angelo Robotto

norma dell'art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto di cui all'oggetto oltre indicato:

OGGETTO: Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato, accesso alle informazioni ambientali. Approvazione

Capitolo/anno	Importo	Beneficiario
---------------	---------	--------------

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale, di seguito integralmente riportata:

“Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di modifica del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto l'istituto dell'accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (...), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013).

A seguito dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato la tutela della trasparenza dell'azione amministrativa risulta una realtà composita costituita da quattro diverse forme di accesso:

- l'accesso disciplinato dal capo V della legge n. 241/1990 denominato accesso “documentale”;*
- l'accesso disciplinato dal D.Lgs. n. 195 del 2005, concernente l'accesso del pubblico all'informazione ambientale;*
- l'accesso ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, denominato “accesso civico” o “accesso civico semplice”;*
- l'accesso ai dati e ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato D.Lgs. n. 97 del 2016 denominato “accesso civico generalizzato” o “accesso generalizzato”.*

L'accesso documentale, collegato alle specifiche esigenze del richiedente e caratterizzato dalla connotazione strumentale agli interessi individuali dell'istante, posto in una posizione differenziata rispetto agli altri cittadini che legittima il diritto di conoscere e di estrarre copia di un documento amministrativo, risulta affiancato dal 2013 dall'accesso civico c.d. “semplice”, imperniato su obblighi di pubblicazione gravanti sulla pubblica amministrazione e sulla legittimazione di ogni cittadino a richiederne l'adempimento e, poi dal 2016, dall'accesso civico generalizzato, azionabile da chiunque, senza previa dimostrazione circa la sussistenza di un interesse concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza alcun onere di motivazione della richiesta, per il perseguimento delle finalità esplicitate dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 2013: forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promozione della partecipazione al dibattito pubblico.

A quanto appena sopra rilevato occorre inoltre evidenziare che antesignano dell'accesso civico generalizzato è l'accesso all'informazione ambientale che nello specifico ambito della materia ambientale prevedeva già nel 2005 la più ampia facoltà di accesso alle informazioni ambientali, nella vasta definizione delle stesse operata dall'art 2 comma 1 del D.Lgs 195/2005, non richiedendo al-

cuna specifica legittimazione soggettiva da parte dei richiedenti.

L'ANAC nelle "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico" in merito alla "notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso" invita i soggetti tenuti all'applicazione della novella legislativa ad adottare anche nella forma di un regolamento interno sull'accesso, una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tipologie di accesso.

Preso atto che:

- *con DDG 157 del 30/12/2009 è stato approvato il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali e che alla luce delle innovazioni normative sopra richiamate occorre predisporre una riforma della regolamentazione che aggiorni la disciplina interna di Arpa Piemonte in merito all'esercizio del diritto di accesso nelle diverse forme attualmente previste dall'ordinamento.*
- *la Struttura Semplice Affari Generali e Legali ha provveduto a riformare il Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso con specifica previsione delle nuove forme dell'accesso civico, semplice e generalizzato, e verifica della compatibilità della disciplina dell'accesso documentale e alle informazioni ambientali con le novelle legislative intervenute*
- *la riforma del regolamento è stata sottoposta a un confronto con l'URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) in qualità di primario attore nella realizzazione del diritto di accesso, al fine di verificare le pregresse criticità attuative e le nuove incombenza previste dalla normativa.*

Ritenuto di sottoporre all'approvazione del Direttore Generale la modifica del Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso di cui al documento "Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato, accesso alle informazioni ambientali", allegato A del presente atto".

Tutto ciò premesso;

Visto

- *la legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e in particolare gli articoli da 22 a 27;*
- *il DPR 184/2006 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";*
- *il D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- *il D.Lgs 97/2016 di modifica D.Lgs 33/2013;*

- la Delibera ANAC 1309/2016 *“Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”*;
- Le circolari del Dipartimento della Funzione Pubblica 2/2017 e 1/2019 *“Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato”* (c.d. FOIA).

Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità ad essa;

Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile della Struttura semplice Ufficio Contabilità in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Acquisito sul presente atto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico;

DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si richiamano integralmente,

1. *di approvare il “Regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, accesso civico semplice e generalizzato, accesso alle informazioni ambientali”* nel testo dell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di abrogare in tutte le sue parti il precedente regolamento approvato con DDG 157 del 30/12/2009;
3. di dare atto che l'approvazione del regolamento di cui al punto 1 non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Agenzia;
4. di dare mandato alla struttura proponente di realizzare gli adempimenti necessari per la massima divulgazione del regolamento e per la pubblicazione dello stesso nel rispetto della normativa vigente.

Ing. Angelo Robotto